REGOLAMENTO (CEE) N. 2361/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che modifica taluni regolamenti d'applicazione in materia di regimi doganali economici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (1), in particolare l'articolo 33,

visto il regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (2), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (3), in particolare l'articolo 31,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1751/84 della Commissione (4), (CEE) n. 3548/84 della Commissione (5) e (CEE) n. 3677/86 del Consiglio (6) hanno stabilito talune disposizioni di applicazione relative, rispettivamente, al regime dell'ammissione temporanea, al regime della trasformazione sotto controllo doganale ed al regime di perfezionamento attivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che istituisce formulari comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione (7), stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1988 le dichiarazioni riguardanti il vincolo ad un qualsiasi regime doganale di una merce importata nel territorio doganale delle Comunità e quelle riguardanti l'esportazione definitiva o temporanea, oppure la riesportazione di una merce fuori di detto territorio vanno compilate, secondo il caso, sul formulario IM o EX, corrispondente al modello di formulario COM definito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità (8); che occorre modificare talune disposizioni di applicazione previste nel quado dei vari regimi doganali economici per consentire l'utilizzazione di detti formulari comunitari;

considerando che è anche opportuno apportare altre modifiche che assicurino la coerenza tra i diversi regolamenti nel settore dei regimi doganali economici;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1751/84 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 13, la domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata per iscritto. Essa deve essere firmata e recare almeno le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede l'autorizzazione e nome o ragione sociale dell'utilizzatore delle merci quando trattasi di due persone diverse;

b) articolo del regolamento di base a norma del quale è richiesto il regime;

c) prevista durata della permanenza delle merci sotto il regime nello Stato membro in cui è richiesta l'autorizzazione;

d) luogo in cui le merci devono essere utilizzate;

e) designazione commerciale e/o tecnica delle merci;

f) classificazione delle merci nella tariffa doganale comune;

questa indicazione, che viene fornita unicamente a titolo orientativo, puó limitarsi alla voce tariffaria quando la sottovoce tariffaria non sia indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e il buon svolgimento dell'ammissione temporanea;

g) previsto quantitativo di merci per le quali è richiesta l'applicazione del regime. »

2. Nell'articolo 2, il paragrafo 2 è sosituito dal testo seguente:

« 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni alle quali si può beneficiare del regime; vi figurano almeno le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione e dell'utilizzazione delle merci quando trattasi di due persone diverse;

b) articolo del regolamento di base a norma del quale il regime è autorizzato;

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
(3) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 5.
(6) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.
(7) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.
(8) GU n. L 79 del 21. 2. 1985, pag. 7.

c) prevista durata della permanenza delle merci sotto il regime nello Stato membro in cui è rilasciata l'autorizzazione ;

d) luogo in cui le merci devono essere utilizzate ;

e) designazione commerciale e/o tecnica delle merci ;

f) classificazione delle merci nella tariffa doganale comune ;

g) previsto quantitativo di merci per le quali è autorizzata l'applicazione del regime.

Nell'autorizzazione devono inoltre figurare gli estremi della richiesta. Quando le indicazioni menzionate nel presente paragrafo sono fornite con un rinvio alla richiesta, quest'ultima fa parte integrante dell'autorizzazione. »

3. Nell'articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente :

« 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 13, la dichiarazione di cui all'articolo 3 deve essere compilata sul formulario IM, previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio (1).

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve inoltre recare all'occorrenza :

— nel riquadro 44, gli estremi dell'autorizzazione ;

— nel riquadro 47, gli elementi da prendere in considerazione pe il calcolo dei dazi all'importazione applicabili.

3. La designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.

(1) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4. »

4. L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 11*

1. Quando lo Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione temporanea delle merci autorizza gli uffici doganali, o alcuni di essi, a concedere l'autorizzazione, la dichiarazione di cui all'articolo 3, presentata in uno di questi uffici, costituisce nel contempo la domanda di autorizzazione.

In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di tale dichiarazione e detta accettazione è subordinata alle condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Ove si applichi il paragrafo 1, occorre allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 3 un documento redatto dal dichiarante, nel quale debbono figurare le seguenti indicazioni, sempreché queste siano necessarie e non possano essere inserite nel riquadro 44 :

a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede il regime dell'ammissione temporanea, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante ;

b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'utilizzatore, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante ;

c) articolo del regolamento di base a norma del quale è richiesto il regime ;

d) prevista durata della permanenza delle merci sotto il regime dell'ammissione temporanea nello Stato membro in cui è richiesto il regime ;

e) luogo in cui le merci debbono essere utilizzate.

Il documento così allegato fa parte integrante della dichiarazione.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione gli uffici abilitati, conformemente al paragrafo 1. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3548/84 è modificato come segue :

1. il titolo del titolo I è sostituito dal testo seguente :

« TITOLO I

Concessione del regime e vincolo delle merci al regime ».

2. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2763/83, qui di seguito denominato "regolamento di base", deve essere presentata per iscritto. Essa deve essere firmata e recare almeno le seguenti indicazioni :

a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede l'autorizzazione e di chi effettua la trasformazione, quando trattasi di persona diversa dal richiedente ;

b) designazione commerciale e/o tecnica delle merci ;

c) previsto quantitativo di merci ;

d) previsto valore delle merci ;

e) classificazione delle merci nella tariffa doganale comune ; questa indicazione, che viene fornita unicamente a titolo orientativo, può limitarsi alla voce tariffaria quando la sottovoce tariffaria non sia indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e il buon svolgimento della trasformazione sotto controllo doganale ;

f) natura della trasformazione ;

g) designazione commerciale dei prodotti trasformati da ottenere ;

h) tasso di rendimento o, se del caso, modo di fissazione di tale tasso ;

i) lasso di tempo consentito per dare alle merci vincolate al regime una delle destinazioni previste all'articolo 10 del regolamento di base ;

j) luogo in cui deve essere effettuata la transformazione.

2. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità doganale verifica se le condizioni richieste per l'ammissione al beneficio del regime risultino soddisfatte.

L'autorizzazione può riguardare, secondo il caso, una o più operazioni di trasformazione sotto controllo doganale.

3. L'autorizzazione è rilasciata per iscritto.

Essa è datata, firmata e reca almeno le seguenti indicazioni :

a) nome o ragione sociale ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione e di chi effettua la trasformazione, quando trattasi di persona diversa dal titolare ;

b) designazione commerciale e/o tecnica delle merci ;

c) quantità di merci per le quali il regime è autorizzazo ;

d) previsto valore dele merci ;

e) classificazione delle merci nella tariffa doganale comune ;

f) natura della trasformazione ;

g) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti trasformati da ottenere ;

h) tasso di rendimento o, se del caso, modo di fissazione di tale tasso ;

i) lasso di tempo consentito per dare alle merci vincolate al regime una delle destinazioni previste all'articolo 10 del regolamento di base ;

j) luogo in cui deve esssere effettuata la trasformazione.

Nell'autorizzazione devono inoltre figurare gli estremi della domanda. Quando le indicazioni menzionate nel presente paragrafo sono fornite con un rinvio alla domanda, quest'ultima fa parte integrante dell'autorizzazione ».

3. È inserito il seguente articolo 1 bis :

« *Articolo 1 bis*

Il vincolo delle merci al regime della trasformazione sotto controllo doganale, qui di seguito denominato "regime", è subordinato alla presentazione, in un ufficio doganale competente ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di una dichiarazione di vincolo al regime, qui di seguito denominata "dichiarazione".

La persona che compila la dichiarazione è qui di seguito denominata "dichiarante" ».

4. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. La dichiarazione di cui all'articolo 1 bis deve essere compilata sul formulario IM previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio (1).

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve inoltre recare, all'occorrenza :

— nel riquadro 44, gli estremi dell'autorizzazione ;

— nel riquadro 47, gi elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione in applicazione dell'articolo 12 del regolamento di base.

3. La designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.

(1) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4. »

5) L'attuale articolo 4 diventa l'articolo 4, pragrafo 1 ; viene aggiunto il seguente paragrafo 2 :

« 2. Ove si applichi il paragrafo 1, occorre allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 1 bis un documento compilato dal dichiarante e recante le seguenti indicazioni, sempreché queste siano necessarie e non possano essere inserite nel riquardro 44 :

a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi domanda il regime, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante :

b) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi effettua la trasformazione, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante ;

c) natura della trasformazione ;

d) designazione commerciale dei prodotti compensatori da ottenere ;

e) tasso di rendimento o, se del caso, modo di fissazione di tale tasso ;

f) lasso di tempo consentito per dare alle merci vincolate al regime una delle destinazioni previste all'articolo 10 del regolamento di base.

Il documento così allegato fa parte integrante della dichiarazione ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue :

1. L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 19*

1. La dichiarazione di cui all'articolo 18 deve essere fatta sul formulario IM previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio (1).

2. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 devono inoltre figurare, all'occorenza :

— nel riquardo 44, gli estremi dell'autorizzazione,

— nel riquadro 47, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione applicabili.

3. La designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.

(1) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4. »

2. L'articolo 21 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 21*

1. La dichiarazione di immissione in libera pratica compilata nel quadro del sistema di rimborso deve inoltre recare, nel riquadro 44, gli estremi dell'autrizzazione.

2. La designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere ale specificazioni indicate nell'autorizzazione ».

3. L'articolo 22 è soppresso.

4. All'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Ove si applichi il paragrafo 2, la dichiarazione inclusa deve anche recare, nel riquadro 44, gli estremi della domanda di autorizzazione ».

5. Nell'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Ove si applichino i paragrafi 1 e 2, occorre allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 18 o 21 un documento redatto dal dichiarante e recante le seguenti indicazioni, sempreché queste siano necessarie e non possano essere inserite nel riquadro 44 :

a) nome o ragione sociale ed indiririzzo di chi richiede il regime quando trattasi di persona diversa dal dichiarante ;

b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'operatore, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante ;

c) natura dell'operazione di perfezionamento ;

d) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori ;

e) tasso di rendimento o, se del caso, modo di fissazione di tale tasso ;

f) lasso di tempo consentito per ricevere una delle destinazioni doganali previste all'articolo 18 o 27, del regolamento di base ;

g) luogo in cui si intende effettuare l'operazione di perfezionamento.

Il documento così allegato fa parte integrante della dichiarazione ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente